



ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: Piazza Beato Jacopo 1 e 3 - 17019 Varazze (SV)

tel. 019 4512050 fax 019 4512054

pec: segreteria@pec.parcobeigua.it www.parcobeigua.it



DECRETO DEL PRESIDENTE

N° 03 del 5 MARZO 2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO RIGUARDANTE MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, DI CUI I SEGNALANTI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NEL CONTESTO LAVORATIVO, AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA PER L'ENTE PARCO DEL BEIGUA) - (C.D. "WHISTLEBLOWING")

IL PRESIDENTE

VISTO il vigente Statuto dell'Ente Parco del Beigua approvato con deliberazione n. 14 del 24.03.2011;

VISTO l'art. 10 del citato Statuto inerente le attribuzioni del Presidente dell'Ente Parco;

VISTO il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali);

VISTO in particolare l'art. 4 (Canali di segnalazione interna) del suddetto d.lgs. n. 24 del 2023 il quale prevede,

- al comma 1, che *"I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.[...]"*;
- al comma 2, che *"La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato"*;
- al comma 3, che *"Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate"*

aree protette



regione liguria

Sede legale: Palazzo Gervino
Via G.B. Badano 45 - 17046 Sassello (SV)
C.F. 92057740091
P. Iva 01267850095

Sede Comunità del Parco: Villa Bagnara
Via Montegrappa 2 - 16010 Masone (GE)



attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”;

- al comma 5, che “I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna”;

- al comma 6, che “La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante”.

VISTO altresì l'art. 5 (Gestione del canale di segnalazione interna) del medesimo d.lgs. n. 24 del 2023 il quale prevede le attività che sono svolte, nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, dalla persona o dall'ufficio interno ovvero dal soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna;

VISTI inoltre l'art. 12 (Obbligo di riservatezza), l'art. 13 (Trattamento dei dati personali), l'art. 14 (Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni) del medesimo d.lgs. n. 24 del 2023;

VISTE le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, approvate con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023, le quali sebbene siano volte a fornire indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24 del 2023, peraltro ed espressamente “*forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo*”;

VISTO in particolare il paragrafo 3.1 (I canali interni) delle suddette Linee guida ove sono illustrati alcuni profili relativi ai canali interni, la cui trattazione più approfondita sarà comunque oggetto di successive Linee guida da parte della stessa ANAC;

CONSIDERATO che l'istituto noto come “*whistleblowing*” è finalizzato a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, introducendo una specifica tutela del dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro e che era stato inizialmente disciplinato a livello nazionale dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in ottemperanza a raccomandazioni ed obblighi convenzionali nel contesto di diritto internazionale e dell'Unione Europea;

CONSIDERATO in particolare che la legge n. 190 del 2012 aveva inserito nel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) l'articolo 54-bis, prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e che la disciplina era stata poi integrata dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”);

CONSIDERATO che la disciplina del “*whistleblowing*” è stata oggetto di una significativa revisione con il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 ad opera del d.lgs. n. 24 del 2023, sopra

menzionato, il quale ha dettato, con effetto a partire dal 15 luglio 2023, una regolamentazione più ampia ed organica e per vari aspetti innovativa rispetto alla precedente la quale è stata contestualmente abrogata;

CONSIDERATO che ANAC, nel menzionato paragrafo 3.1 delle citate Linee guida, indica che *“I soggetti del settore pubblico e del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, per acquisire eventuali osservazioni, definiscono in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione”* e che *“Nell’atto organizzativo, adottato dall’organo di indirizzo, è opportuno che almeno vengano definiti: il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni; le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge”*;

RITENUTO pertanto necessario, vista la nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 24 del 2023 e viste le indicazioni di cui alle Linee guida ANAC (delibera n. 311 del 12 luglio 2023), procedere alla definizione ed all’approvazione di un atto organizzativo riguardante le modalità e procedure per la presentazione, ricezione e gestione delle segnalazioni, attraverso il canale di segnalazione interna per l’Ente Parco del Beigua;

CONSIDERATO necessario ed opportuno prevedere e disciplinare, in attuazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 24 del 2023, segnalazioni in forma scritta;

CONSIDERATO inoltre necessario prevedere e disciplinare, in attuazione della sopravvenuta disciplina di cui al d.lgs. n. 24 del 2023, anche la possibilità di presentare segnalazioni in forma orale, mediante un incontro diretto chiesto dalla persona segnalante e fissato entro un termine ragionevole;

DATO ATTO che, con e-mail del 26 febbraio 2024 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente Parco del Beigua ha trasmesso alle Rappresentanze sindacali del Comparto il suddetto schema di Atto organizzativo per informativa ai sensi dell’art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 24/2023;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni nè richieste da parte delle Rappresentanze sindacali come sopra interpellate;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva;

VISTO l’art. 24, comma 3 dello Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione n. 14 del 24.03.2011;

VISTO il parere favorevole del Direttore, espresso ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 12 del 22 febbraio 1995;

DECRETA

1. di approvare l’ Atto organizzativo riguardante modalità e procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (canale di segnalazione interna per l’Ente Parco

del Beigua - (c.d. "whistleblowing"), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di dare mandato al Direttore di pubblicare il suddetto atto organizzativo sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione altri contenuti / segnalazione illeciti - whistleblowing.
3. di portare in ratifica il presente provvedimento in occasione della prossima seduta del Consiglio dell'Ente Parco.

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2009.

Varazze, 5 marzo 2024



IL PRESIDENTE
(Dott. Daniele Buschiazzo)

PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA L.R. n. 12/1995

VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

VISTO: SI ESPRIME PARERE CONTRARIO
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

Varazze, 5 marzo 2024



IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è posto in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno 05/03/2024 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 05/03/2024



IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)



ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: Piazza Beato Jacopo 1 e 3 - 17019 Varazze (SV)

tel. 019 4512050 fax 019 4512054

pec: segreteria@pec.parcobeigua.it www.parcobeigua.it



D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

**Atto organizzativo, approvato con il decreto del Presidente n. 3 del 05/03/2024
riguardante le**

**MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE, RICEZIONE E GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE
NAZIONALI OD EUROPEE - CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA PER L'ENTE
PARCO DEL BEIGUA (c.d. "whistleblowing")**

1. Premessa.

Il presente atto organizzativo descrive le modalità e le procedure del CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE attivato dall'Ente Parco del Beigua per la presentazione, la ricezione e la gestione di segnalazioni, di violazioni del diritto dell'Unione europea o delle disposizioni normative nazionali, da parte di persone che ne siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Nella definizione delle modalità e procedure del canale interno di segnalazione sono stati considerati e presupposti:

- l'ambito oggettivo (art. 1); - le definizioni (art. 2);
- l'ambito soggettivo (art. 3); disciplinati puntualmente dal **d.lgs. n. 24 del 2023** e sui quali le Linee Guida di ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023 forniscono indicazioni.

Le presenti modalità e procedure sono definite ai sensi dell'art. 4 (Canali di segnalazione interna) e 5 (Gestione del canale di segnalazione interna) del d.lgs. n. 24 del 2023 e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023 (per. 3.1, "I canali interni").

Tali Linee guida sono prioritariamente e principalmente volte a fornire indicazioni per la presentazione e gestione da parte di ANAC delle segnalazioni esterne ma forniscono anche indicazioni e principi di cui tener conto per la definizione dei canali interni.

ANAC, nelle suddette Linee Guida (par. 3.1), evidenzia l'opportunità che l'atto organizzativo adottato dall'organo di indirizzo di ciascuna pubblica amministrazione, definisca almeno:

- il ruolo e i compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing.

Al fine della definizione del contenuto del presente atto organizzativo è stata data preventiva informazione alle Rappresentanze Sindacali Territoriali del Comparto Funzioni Locali, con e-mail del 26 febbraio 2024;

Le Organizzazioni Sindacali non hanno fatto pervenire osservazioni o richieste.

2. Soggetti che possono effettuare la segnalazione

L'articolo 3 D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 individua i soggetti che possono effettuare la segnalazione, di seguito sono riportati i commi di interesse per gli enti pubblici:

*comma 1: Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)**

* a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

comma 3: Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Comma 4: La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Canale di segnalazione interna.

3.1 Soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 24 del 2023, la gestione del canale di segnalazione interna per l'Ente Parco del Beigua è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

3.2 Forme e modalità delle segnalazioni.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale.

Le segnalazioni in forma scritta, possono essere inviate a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnate a mano al servizio di posta interna, in busta chiusa, sigillata e indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente Parco del Beigua, Piazza Beato Jacopo 1 e 3 – 17019 Varazze – con indicazione “Riservata” oppure inviate tramite e-mail alla casella di posta elettronica: direttore@parcobeigua.it, in uso esclusivo al RPCT.

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT.

3.2.1 Segnalazione in forma scritta

Le segnalazioni in forma scritta con modalità cartacea sono presentate mediante busta chiusa sigillata contenente due ulteriori distinte buste, a loro volta sigillate. Di queste, una busta contiene i dati identificativi del segnalante; l'altra busta contiene la descrizione della violazione oggetto di segnalazione.

Il segnalante ha cura di indicare all'esterno della busta con i propri dati identificativi “busta n. 1 – dati identificativi” e di indicare all'esterno dell'altra busta “busta n. 2 – Segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023”.

Il segnalante ha cura di non indicare all'interno della busta n. 2 dati ed informazioni utili ad identificarlo.

La busta esterna che contiene la busta n. 1 e la busta n. 2 deve recare esternamente solo l'indicazione

“AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE PARCO DEL BEIGUA, Piazza Beato Jacopo 1 e 3 – 17019 Varazze - “RISERVATA”.

Il plico è recapitato a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnata a mano al servizio di posta interna.

Il RPCT informa preventivamente i dipendenti competenti alla ricezione, smistamento e gestione della posta cartacea in arrivo e/o alla protocollazione della medesima, di non procedere all'apertura delle buste che pervengono contrassegnate come sopra (“AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE PARCO DEL BEIGUA, Piazza Beato Jacopo 1 e 3 – 17019 Varazze - “RISERVATA”).

Le segnalazioni in forma scritta possono altresì essere inoltrate tramite e-mail alla casella di posta elettronica: direttore@parcobeigua.it, in uso esclusivo al RPCT.

Il RPCT conserva la segnalazione in un armadio chiuso con chiave nella propria stanza.

3.2.2 Contenuto delle segnalazioni in forma scritta.

Il contenuto della segnalazione in forma scritta è circostanziato al fine di consentire al RPCT le verifiche di propria competenza.

In particolare, occorre indicare/allegare:

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; - la descrizione del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- I documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- I soggetti che possano contribuire a fornire elementi per formare un quadro più completo di quanto segnalato.

Alla pagina amministrazione trasparente / altri contenuti / segnalazione illeciti - whistleblowing. del sito internet istituzionale è resa disponibile un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016.

3.2.3 Segnalazione in forma orale mediante incontro diretto con RPCT.

Il segnalante può presentare la segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto ed individuale con il RPCT.

Il segnalante può chiedere l'incontro contattando direttamente il RPCT al numero di telefono 019/4512056.

L'incontro è fissato entro quindici giorni dalla richiesta salvo che il segnalante non chieda di fissarlo in una data successiva.

L'incontro si svolge nell'ufficio del RPCT.

Durante l'incontro il RPCT consegna al segnalante copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Il RPCT ascolta il contenuto della segnalazione, chiede le integrazioni necessarie e quelle che ritiene eventualmente utili per l'approfondito esame e per la diligente gestione della segnalazione.

Il RPCT redige un verbale dell'incontro e ne stampa due copie che vengono sottoscritte dal segnalante e dal RPCT.

Il RPCT consegna una copia al segnalante e trattiene l'altra.

Il RPCT conserva la propria copia in un armadio chiuso con chiave nella propria stanza.

4. Gestione delle segnalazioni pervenute tramite il canale di segnalazione interna.

Le segnalazioni sono ricevute e gestite dal RPCT.

Qualora la segnalazione interna, in forma scritta e modalità cartacea, sia presentata o comunque pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, la segnalazione deve essere da questi trasmessa, entro due giorni dal suo ricevimento, al RPCT.

Il RPCT compie una preliminare verifica in ordine alla sussistenza degli elementi e presupposti riguardanti l'ambito soggettivo e l'ambito oggettivo per l'applicazione della disciplina e le protezioni di cui al d.lgs. n. 24 del 2023.

Il RPCT, verificato che il contenuto della segnalazione, separato dagli elementi identificativi del segnalante, non contiene elementi idonei ad identificare il segnalante, può renderlo disponibile ai

soli dipendenti specificamente individuati di volta in volta che lo supportano nello svolgimento dell'eventuale attività istruttoria e della gestione.

Il RPCT, comunica al segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione, di aver ricevuto la segnalazione. Qualora non disponga di un recapito entro tale termine, l'avviso verrà consegnato nel momento in cui disporrà di un recapito.

Il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi qualora risulti necessario per la completezza o per la migliore gestione della segnalazione. Le integrazioni sono richieste e ricevute mediante le stesse forme e modalità utilizzate dal segnalante se esse lo consentono. Qualora le forme e modalità non consentano di contattare direttamente il segnalante – ad esempio nel caso in cui non si disponga di alcun recapito – le integrazioni verranno richieste qualora e nel momento in cui il RPCT venga contattato e gli venga comunicato un recapito.

Qualora il RPCT non possa chiedere integrazioni di elementi essenziali per la gestione della segnalazione e non venga contattato dal segnalante entro sei mesi dalla ricezione della segnalazione, procede ad archiviare la segnalazione.

Il RPCT, se lo ritiene necessario o comunque utile per l'approfondito esame e per la diligente gestione della segnalazione, può chiedere documenti e informazioni alle Aree dell'Ente Parco del Beigua oppure a soggetti terzi salvo che tali richieste non compromettano la tutela della riservatezza del segnalante o delle altre persone coinvolte nella segnalazione.

Il RPCT e i dipendenti specificamente individuati che lo supportano nella gestione delle segnalazioni sono in ogni caso tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24 del 2023.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi la manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante, qualora possibile.

Qualora il RPCT, a seguito delle eventuali richieste di integrazioni, documenti, informazioni e dell'esame svolto, non ravvisi l'infondatezza della segnalazione può trasmettere una relazione riservata agli organi o strutture interni competenti in relazione agli aspetti rilevanti che abbia individuato oppure agli enti, istituzioni, autorità, soggetti esterni, in ragione delle rispettive competenze, osservando gli obblighi in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali, adottando ogni cautela possibile ed evidenziando in ogni caso al destinatario le esigenze di tutela della riservatezza del segnalante o delle altre persone coinvolte nella segnalazione.

Il RPCT fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di comunicazione del ricevimento o, in mancanza di tale comunicazione, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

5. Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24 del 2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. Segnalazioni anonime.

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 il segnalante anonimo, successivamente identificato, può beneficiare della tutela a fronte di misure ritorsive, le segnalazioni anonime sebbene non gestite con le modalità di cui al presente atto, sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, al fine di rintracciarle nel caso in cui il segnalante sia successivamente identificato e comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

7. Informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne

Il presente atto ed ogni ulteriore informazione sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del d.lgs. n. 24 del 2023.

Tutte le suddette informazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale, nella sezione altri contenuti / segnalazione illeciti - whistleblowing.

ALLEGATO 1

ELENCO INFORMAZIONI NECESSARIE O UTILI PER LA COMPLETEZZA DELLA SEGNALAZIONE PRESENTATA IN FORMA SCRITTA.

- a) **nome e cognome; email; telefono; data di nascita; codice fiscale**
(informazioni da inserire nella busta 1 in caso di modalità cartacea)
- b) tipo rapporto di lavoro con l'Amministrazione
(informazioni da inserire nella busta 1 in caso di modalità cartacea)
- c) qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati; qualifica e mansione lavorativa attuale
- d) impresa o ente di cui si è dipendenti; rapporto tra impresa o ente ed Ente Parco del Beigua
(informazioni da inserire nella busta 1 in caso di modalità cartacea)
- e) luogo in cui si è verificata la condotta illecita; indirizzo, altri eventuali dettagli
- f) **descrizione completa e dettagliata dei fatti**
- g) tipologia di condotta illecita (esempi: corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere; cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale; incarichi e nomine illegittime; appalti illegittimi; concorsi illegittimi; ecc)
- h) periodo temporale (e se possibile la data precisa) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione
- i) durata della condotta illecita (conclusa, in corso, ripetitiva; durata)
- j) ordine di grandezza dell'eventuale beneficio economico tratto da chi ha compiuto l'illecito
- k) dimensione economica dell'eventuale contratto e/o appalto e/o transazione inerente l'illecito/dimensione economica dell'illecito
- l) elenco soggetti coinvolti nell'accaduto (nome e cognome delle persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo; informazioni ritenute utili per finalità di verifica)
- m) Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto
- n) qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'Amministrazione, ente o azienda di appartenenza
- o) ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto ed eventuale beneficio economico ricevuto in conseguenza dell'accaduto
- p) elenco imprese coinvolte nell'accaduto (denominazione sociale; tipologia; indirizzo sede legale; partita IVA; rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto); q) ruolo dell'impresa nell'accaduto
- r) eventuale pregressa segnalazione della stessa violazione ad Autorità o Istituzione; data della segnalazione; eventuali estremi di registrazione della segnalazione (es. numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità); esito della segnalazione; allegazione copia della segnalazione
- s) allegazione di eventuali evidenze informative che documentano i fatti segnalati
- t) modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto
- u) altri soggetti che possono riferire sul fatto
- v) eventuale pregressa informazione sull'accaduto fornita ad altri soggetti (es. colleghi, famiglia, sindacato, amici, superiore gerarchico/responsabile, Avvocato); riscontri ricevuti
- w) eventuali contenziosi (amministrativo, civile o contabile) in atto in relazione ai fatti segnalati